



DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Le informative per l'azienda

Le news di febbraio	pag. 2
Individuate le attività accessibili senza <i>green pass</i> dal 1° febbraio	pag. 5
Novità Legge di Bilancio: riscossione	pag. 7
Novità Legge di Bilancio: Durc	pag. 8
Domanda di congedo parentale Sars COV-2	pag. 9
Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)	pag. 11
Assicurazione Inail del personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche	pag. 16
Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale	pag. 19
La nuova gestione del contagio da Covid tra quarantene e autosorveglianza	pag. 21
Istruzioni operative autoliquidazione 2021/2022	pag. 23
Esposizione dei crediti patrimoniali oggetto di diffida accertativa	pag. 27
Esonero turismo: ulteriori chiarimenti Inps	pag. 29
Nuova struttura dell'elemento "preavviso" nel flusso UniEmens	pag. 31
Agevolazione fiscale rimpatriati e telelavoro	pag. 33
Tablelle Aci per il 2022	pag. 34
Scadenza al 31 gennaio 2022 del pagamento della polizza assicurativa contro gli infortuni domestici	pag. 35

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Riduzione limite pagamenti in contanti anche per *colf* e *badanti*

Dal 1° gennaio 2022, come previsto dall'articolo 18, D.L. 124/2019, la soglia dei pagamenti in contanti consentiti si abbassa da 2.000 a 1.000 euro.

In proposito, Assindatcolf, con notizia del 5 gennaio 2022, ha ricordato che anche nel caso dello stipendio della collaboratrice familiare non si potranno corrispondere importi in contanti pari o superiori a 1.000 euro.

(Assindatcolf, notizia, 5/1/2022)

Milleproroghe: decreto in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021 il D.L. 228 del 30 dicembre 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

(D.L. 30/12/2021, n. 228, G.U. 30/12/2021, n. 309)

Classificazione Ateco: aggiornamento Istat 2022

L'Istat, con nota del 29 dicembre 2021, ha predisposto la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007 - aggiornamento 2022, per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Per consentire la sua implementazione operativa, la nuova classificazione sarà adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.

Il dettaglio dei cambiamenti e le relative tabelle di corrispondenza sono riportati nell'allegato alla nota.

(Istat, nota, 29/12/2021)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

CU 2022: pubblicata la versione definitiva

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11169 del 14 gennaio 2022, ha approvato il modello CU 2022, relativo all'anno 2021, le istruzioni per la compilazione, il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni. L'Agenzia ha, inoltre, individuato le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle CU e approvato le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Le principali novità della CU 2022 sono: aumento della detassazione sui redditi degli appartenenti alle forze armate e di polizia e nuovi benefici in tema di Tfr in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà; agevolazioni anche per le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa. L'approvazione del modello ha riguardato anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/1/2022, n. 11169)

Publicato il modello 730/2022

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11185 del 14 gennaio 2022, ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché bolla per la consegna del modello 730-1,

concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2022 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Tra le novità del modello 730/2022 trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati; il nuovo bonus musica, che riguarda le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori, sostenute per bambini e ragazzi fino a 18 anni; inoltre, aumentano le detrazioni per spese veterinarie e *bonus* mobili.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/1/2022, n. 11185)

Approvato il modello 770/2022

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 11224 del 14 gennaio 2022, ha approvato il modello 770/2022 e le istruzioni per la compilazione.

Tra le novità: il campo per indicare l'"ID Arrangement" del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un'Amministrazione centrale di uno Stato membro UE; l'inserimento, con apposite note, di 2 nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/1/2022, n. 11224)

Modifica del saggio di interesse legale per l'anno 2022

L'Inps, con circolare n. 203 del 29 dicembre 2021, ha illustrato i riflessi del saggio di interesse legale 2022, fissato all'1,25% dal decreto Mef 13 dicembre 2021, sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Anche l'Inail, con circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, ha comunicato la variazione del tasso degli interessi legali ai fini della riduzione massima delle sanzioni civili.

(Inps, circolare, 29/12/2021, n. 203; Inail, circolare, 3/1/2022, n. 1)

Contributi previdenziali e assistenziali: conguaglio di fine 2021

L'Inps, con circolare n. 198 del 28 dicembre 2021, ha fornito istruzioni sulle operazioni di conguaglio di fine 2021 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens e per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA. I datori di lavoro possono effettuare il conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2021 (scadenza di pagamento 16 gennaio 2022), anche con quella di competenza di gennaio 2022 (scadenza di pagamento 16 febbraio 2022), attenendosi alle modalità indicate per le singole fattispecie.

I conguagli che si riferiscono al Tfr al Fondo di tesoreria e alle misure compensative possono essere inseriti nella denuncia di febbraio 2022 con scadenza fissata al 16 marzo.

(Inps, circolare, 28/12/2021, n. 198)

Codice della crisi d'impresa: certificazione debiti contributivi

L'Inps, con messaggio n. 4696 del 28 dicembre 2021, ha illustrato il contenuto e il termine per il rilascio del Certificato unico dei debiti contributivi e la procedura denominata "VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi", introdotti dal Codice della crisi d'impresa.

L'articolo 363, D.L. 16/2019, stabilisce che l'Inps e l'Inail, su richiesta del debitore o del Tribunale, comunicano i crediti vantati a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. La certificazione è necessaria per l'accesso alla nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

(Inps, messaggio, 28/12/2021, n. 4696)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Cessione del quinto delle pensioni: aggiornamento tassi I trimestre 2022

L'Inps, con messaggio n. 95 del 10 gennaio 2022, ha comunicato il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione e i tassi Taeg.

(Inps, messaggio, 10/1/2022, n. 95)

Part-time: applicativo per le domande di accredito dei periodi non lavorati

L'Inps, con circolare n. 4 del 5 gennaio 2022, ha comunicato che è stato rilasciato l'applicativo per l'invio telematico delle domande di accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel *part-time* verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 e ha fornito le indicazioni per l'utilizzo dell'applicativo, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, *tablet*, *pc*).

(Inps, circolare, 5/1/2022, n. 4)

Aggiornamento tabelle tipologiche Inail infortunio e malattia professionale

L'Inail, con avviso del 24 dicembre 2021, ha comunicato che sono state aggiornate le tabelle tipologiche comunicazione di infortunio, denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, certificati medici di infortunio e patronati. Le modifiche sono riportate nel file "20220128-Variazioni Comuni e CAP.xlsx".

È, inoltre, disponibile la nuova tabella generale "20220128-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx", con lo storico dei Comuni, le associazioni Istat - Asl e quelle Istat - Sedi Inail- Cap, che sostituisce totalmente le tabelle attualmente in uso. La documentazione, utile ai fini dell'invio degli adempimenti tramite *file*, è disponibile nelle relative pagine delle tabelle di decodifica.

(Inail, avviso, 24/12/2021)

SALUTE E SICUREZZA

Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 marzo 2022

L'Inail, con avviso del 27 dicembre 2021, ha comunicato la proroga al 31 marzo 2022, a opera del D.L. 221/2021, dei termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale, di cui all'articolo 83, D.L. 34/2020. Pertanto, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, fino alla data del 31 marzo 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail attraverso l'apposito servizio on line.

(Inail, avviso, 27/12/2021)

Le informative per l'azienda

Oggetto: INDIVIDUATE LE ATTIVITÀ ACCESSIBILI SENZA GREEN PASS DAL 1° FEBBRAIO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 18 del 24 gennaio 2022 il D.P.C.M. 21 gennaio 2022, che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del *green pass*, ai sensi del D.L. 1/2022, che acquisirà efficacia dal 1° febbraio 2022. Sulla base del testo pubblicato sul sito del Governo, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi, sono le seguenti:

- esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali seguenti:
 - commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, *discount* di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
 - commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
 - commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
 - commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
 - commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
 - commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
 - commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
 - commercio al dettaglio di materiale per ottica;
 - commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
 - esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, salvo quanto previsto per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*;
 - esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
 - esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
-

Il rispetto di quanto previsto è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi indicati, attraverso lo svolgimento di controlli, anche a campione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO - RISCOSSIONE

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto importanti novità in materia di riscossione:

- cambiamento nella *governance* di controllo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione;
- estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.

Governance dell'ente

Le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono attribuite all'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, che ne monitora costantemente l'attività, al fine di incrementare l'efficienza dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione.

Remunerazione del servizio

È prevista una dotazione a carico del bilancio dello Stato, che assicura la copertura dei costi di funzionamento, con conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (c.d. aggio) a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all'attivazione delle procedure di riscossione.

Si segnala, infine, che per i ruoli affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento, che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Termine di pagamento

Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), senza alcun onere aggiuntivo.

Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO - DURC

Come noto il Durc, documento che riguarda la regolarità contributiva dei datori di lavoro, viene rilasciato a fronte della correttezza dei versamenti relativi alla contribuzione Inps (nelle varie Gestioni interessate), ai premi Inail e, per il caso delle imprese del settore edile, alla contribuzione alla Cassa edile.

Il Legislatore, su tale tema, a mezzo della recente Legge di Bilancio 2022, è andato a modificare la normativa riguardante gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (D.Lgs. 148/2015), introducendo il nuovo articolo 40-bis, che recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc)”*.

I riferimenti normativi ai vari fondi previsti sono i seguenti:

- articolo 26, D.Lgs. 148/2015 - Fondi di solidarietà bilaterali (ad esempio, quello riguardante il settore credito);
- articolo 27, D.Lgs. 148/2015 - Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ad esempio, quello riguardante il settore artigiano Fsba);
- articolo 40, D.Lgs. 148/2015 - Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri Fondi di solidarietà.

Si assiste, pertanto, a un'estensione della contribuzione presa in esame ai fini del rilascio del Durc regolare. Ciò pone, sul piano teorico, ma anche pratico, alcuni interrogativi.

Sarà necessaria, pertanto, un'immediata rivalutazione dell'attuale struttura di controllo, che implicherà l'inserimento, tra gli enti coinvolti, anche dei predetti Fondi.

La delicatezza del tema, per le sue implicazioni operative, è del tutto evidente. Si attendono le necessarie istruzioni per capire, più approfonditamente, la nuova strutturazione per l'esame delle pratiche e i tempi di realizzazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE SARS COV-2

Il D.L. 146/2021 ha previsto, a partire dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo parentale SARS CoV-2, così denominato per distinguerlo da quello disciplinato nel D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità). In seguito, il D.L. 221/2021 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo.

Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”:

- può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa;
- può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari;
- può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito, a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo, e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Con la circolare n. 189/2021 l’Inps ha diffuso le relative istruzioni amministrative, mentre con il messaggio n. 4564/2021 ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande per lavoratori dipendenti, ricordando che per gli stessi la domanda può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021. Con il messaggio n. 74/2022 è stata comunicata la proroga al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” e ora, con il messaggio n. 327/2022, l’Istituto di previdenza fornisce le indicazioni per presentare le domande per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Presentazione della domanda per lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web dell’Inps, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns);
-

- *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per presentare la domanda, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" – Servizio "Maternità", selezionando la voce "Congedo Parentale" e la tipologia di lavoratore "Autonomi" o "Gestione separata". Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

- nella pagina "Tipo richiesta", selezionare "Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19", cliccare quindi su "AVANTI";
- nella pagina "Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19", spuntare la richiesta "Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)", cliccare quindi su "AVANTI";
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su "AVANTI";
- procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Per richiedere, invece, il congedo parentale ordinario di cui al D.Lgs. 151/2001 in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il "Tipo richiesta", spuntare l'opzione "Richiesta per congedo parentale".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.



Le informative per l'azienda

Oggetto: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

Il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-*bis*) ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata Alas, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022. L'indennità Alas non concorre alla formazione del reddito.

Dalla medesima data, per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi interessati, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2% che i datori di lavoro/committenti che instaurano tali rapporti di lavoro autonomo sono tenuti a versare per il finanziamento della prestazione. Successive istruzioni saranno fornite per l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro/committenti e dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali; nel frattempo la circolare Inps n. 8/2022 fornisce le istruzioni amministrative.

Destinatari

L'indennità Alas è destinata ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), D.Lgs. 182/1997, cioè quelli che:

- prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (lettera a),
- prestano attività a tempo determinato al di fuori delle ipotesi della lettera a;
- esercitano attività musicali (articolo 3, comma 1, punto 23-*bis*, D.Lgs. 708/1947).

Requisiti

L'indennità Alas è riconosciuta a chi possa far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di Gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiario di Reddito di cittadinanza;
- aver maturato, dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Requisito	Specifiche
Assenza di rapporti di lavoro autonomo	Il richiedente la prestazione deve avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo di cui era titolare e non deve essere titolare di rapporto di lavoro autonomo

o subordinato	- ivi compreso il rapporto di collaborazione - o di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato al momento della presentazione della domanda.
Assenza di trattamento pensionistico diretto	<p>Il richiedente la prestazione non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche <i>pro quota</i>, dell'Ago e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'Ago, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, nonché del c.d. APE sociale.</p> <p>La prestazione Alas non è, altresì, compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, ma il beneficiario può optare per l'Alas in luogo del predetto assegno, potendovi rinunciare in qualsiasi momento per ottenere il ripristino del pagamento dell'assegno di invalidità. La rinuncia ha, però, carattere definitivo e non si può più percepire la parte residua dell'Alas.</p> <p>Il requisito deve essere presente alla data di presentazione della domanda e durante l'intero periodo di fruizione della prestazione.</p>
Non essere beneficiari di RdC	<p>Il richiedente non deve essere beneficiario del RdC durante l'intero periodo di fruizione dell'indennità, pena la decadenza dalla prestazione.</p> <p>Il requisito si ritiene soddisfatto laddove il richiedente non sia componente di un nucleo familiare beneficiario del RdC.</p>
Requisito contributivo	<p>Per accedere all'indennità è necessario fare valere almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fpls nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di presentazione della domanda. Si considerano utili i soli contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997; • figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell'astensione della lavoratrice e del lavoratore. <p>In favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al FPLS si applica il principio di automaticità delle prestazioni.</p>
Requisito reddituale	<p>Il richiedente la prestazione deve avere prodotto, nell'anno civile che precede la presentazione della domanda, un reddito complessivo (non il solo reddito connesso all'attività autonoma specifica) non superiore a 35.000 euro.</p> <p>Non disponendo l'Inps del dato reddituale previsto, il richiedente deve dichiarare nella domanda di esserne in possesso e poi l'Agenzia delle entrate comunicherà all'Inps l'esito dei riscontri effettuati.</p>

Base di calcolo, misura e durata della prestazione

L'indennità Alas è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fpls, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione. La prestazione per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale concorre alla determinazione della base di calcolo.

L'indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari:

- al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2021, a 1.227,55 euro, importo che sarà rivalutato annualmente;
- al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo;
- all'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato.

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà di quelle di contribuzione versata o accreditata al Fpls nel periodo dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione, come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell'indennità Alas. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi - presenti nel periodo di osservazione - che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i prestazione/i Alas. Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:

- ai fini del calcolo della durata della prestazione sono considerate le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fpls nel periodo dal 1° gennaio dell'anno civile precedente alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo;
- ai fini del non computo delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fpls che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni Alas, si escludono le giornate di contribuzione versata o accreditata, presenti nel medesimo periodo di osservazione, precedenti le prestazioni delle quali hanno costituito base di calcolo;
- le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fpls relative ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione Alas sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova Alas poiché non hanno già dato luogo a erogazione di precedenti prestazioni.

La durata massima di ciascuna prestazione non può superare 6 mesi, corrispondenti a 156 giorni di contributi giornalieri.

Presentazione della domanda

Per fruire dell'indennità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato nel sito *internet* dell'Inps. Il termine decorre dalle date di seguito individuate:

- data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo ex articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997;
- data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
- data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Nelle ipotesi di intervenuta malattia o di inizio di periodo indennizzabile di maternità il termine di presentazione della domanda rimane sospeso e riprende a decorrere per la parte residua al termine dei seguenti eventi:

- nel caso di evento di maternità indennizzabile, per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato;
- nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'Inail, per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

Per le cessazioni del rapporto di lavoro autonome intercorse tra il 1° e il 14 gennaio 2022, il termine per la presentazione della domanda decorre dal 14 gennaio 2022 e, in questi casi, la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In generale, la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, salvo quanto specificato in seguito.

Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione Alas sono attualmente lo Spid di livello 2 o superiore, la Carta di Identità Elettronica 3.0 (Cie) e la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). In alternativa al portale *web* la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di *Contact Center* integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La domanda potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione nel sito Inps e il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione.

Decorrenza della prestazione

L'indennità Alas spetta a decorrere:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
- dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

L'Alas non sostituisce l'indennità di malattia e/o di maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione della prestazione Alas, quest'ultima viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

Decadenza dal diritto alla prestazione

Il beneficiario dell'indennità Alas decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:

- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- essere beneficiario del Reddito di cittadinanza;
- titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpl, DIS-COLL;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, in assenza di opzione per l'Alas.

La decadenza dal diritto all'indennità si realizza dalla data di decorrenza dei predetti trattamenti.

Prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall'indennità Alas è computato ai fini dell'anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Nell'ipotesi di sovrapposizione della contribuzione figurativa Alas con la contribuzione da lavoro, a seguito di rioccupazione del lavoratore titolare dell'indennità in parola, la valorizzazione dei contributi per la maturazione del diritto ai trattamenti di pensione dovrà essere esperita computando, in primo luogo, la contribuzione derivante da effettive prestazioni lavorative e, in secondo luogo, la contribuzione figurativa per Alas.

Sull'indennità Alas non competono gli assegni per il nucleo familiare.

Incompatibilità e incumulabilità

L'indennità Alas è incompatibile:

- con le pensioni dirette a carico, anche *pro quota*, dell'Ago e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'Ago, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, nonché con l'APE sociale e con il RdC;
- con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, quali la NASpl, la DIS-COLL e l'indennità di disoccupazione agricola.

L'indennità Alas è incumulabile con le indennità di malattia e maternità: in caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione dell'Alas, quest'ultima viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia/maternità, per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

L'indennità Alas è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l'accesso all'indennità in argomento.

L'incompatibilità rileva al momento della domanda.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ASSICURAZIONE INAIL DEL PERSONALE ORCHESTRALE DIPENDENTE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Il D.L. 73/2021 ha disposto l'estensione, dal 1° gennaio 2022, dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nonché l'obbligo della medesima assicurazione, a decorrere dal 25 luglio 2021, per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché fornito disposizioni per la definizione delle situazioni pregresse riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche con riferimento ai premi versati e alle prestazioni erogate prima del 25 luglio 2021, ai premi dovuti per gli eventi lesivi accaduti prima della medesima data che comportino un indennizzo da parte dell'Inail e ai giudizi pendenti.

Con la circolare n. 6/2022 l'Inail ha fornito le indicazioni operative riguardanti l'assicurazione del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, che sono le seguenti: Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, Fondazione Teatro Regio di Torino, Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Assicurazione Inail

L'articolo 66, comma 5, D.L. 73/2021, è intervenuto con una disposizione specifica che stabilisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, compreso quello operante all'interno del golfo mistico, a prescindere da qualsiasi accertamento in merito alla sussistenza del rischio ambientale.

Inoltre, poiché l'articolo 66, comma 4, D.L. 73/2021, ha esteso l'assicurazione dal 1° gennaio 2022 anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall'Inps, per quanto riguarda l'obbligo assicurativo (per il quale sono attese le apposite istruzioni) sono da considerarsi ormai superate le distinzioni tra rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo.

I soggetti tenuti all'obbligo assicurativo sono le fondazioni lirico-sinfoniche e l'obbligo assicurativo decorre dal 25 luglio 2021, pertanto la tutela assicurativa, per i soggetti finora non assicurati, opera per gli infortuni sul lavoro accaduti e le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2021.

La norma riguarda espressamente le fondazioni lirico-sinfoniche, ma analoghe questioni interpretative hanno riguardato anche altre orchestre, come per esempio le Istituzioni concertistiche-orchestrali (Ico) che hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel

territorio delle rispettive Province. L'Inail ritiene che le disposizioni relative all'obbligo assicurativo stabilite per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche valgano anche per le istituzioni in questione.

Per i soggetti già assicurati in base alle disposizioni previgenti, l'assicurazione opera senza soluzione di continuità sulla base dei rapporti assicurativi già in essere.

Restano validi e conservano la loro efficacia i rapporti assicurativi già instaurati tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e l'Inail prima del 25 luglio 2021, facendo salvi i premi versati e le prestazioni erogate. Per i periodi assicurativi antecedenti il 25 luglio 2021, oggetto di contenzioso, sono comunque dovuti i premi assicurativi afferenti ai medesimi periodi assicurativi pregressi qualora si siano verificati infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'erogazione di indennizzo da parte dell'Inail. In questo caso i premi assicurativi sono dovuti a decorrere dalla data del primo evento lesivo indennizzato, senza, tuttavia, l'applicazione di sanzioni e interessi. I giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono già titolari di codice ditta e di una o più posizioni assicurative territoriali. Si ricorda che, a decorrere dal periodo di paga di settembre 2017, alle fondazioni lirico-sinfoniche esercenti le attività di cui al codice ATECO 2007 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche comprese nel codice 90.04 Gestione di strutture artistiche, l'Inps attribuisce lo specifico codice statistico contributivo (CSC) 1.18.0913, per differenziarle dagli altri soggetti con il medesimo codice ATECO 2007 90.04.00, ai quali è abbinato il CSC 1.18.0814. La classificazione operata dall'Inps comporta l'applicazione della corrispondente gestione tariffaria, pertanto le PAT riferite alle predette Fondazioni lirico-sinfoniche per l'attività di Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche devono essere inquadrare ai fini Inail nella gestione tariffaria Industria. Nelle suddette PAT è assicurato il personale soggetto all'obbligo assicurativo nei confronti dell'Inail, costituito generalmente:

- dal personale amministrativo per l'attività d'ufficio classificata a sé stante attualmente alla voce di tariffa 0722 (comprendente dal 1° gennaio 2019 l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici);
 - dal restante personale, compreso quello artistico, per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, attività classificata alla voce di tariffa 0541, la cui declaratoria comprende le sale teatrali, le sale da concerto e da orchestra. Sono compresi nel riferimento tariffario le operazioni di cassa, l'uso del veicolo personalmente condotto, le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti. Si ricorda, inoltre, che l'attività del personale con mansioni operative generiche o di servizio (per esempio uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione), svolte nell'ambito delle attività aziendali e a supporto di queste, se condotte dal medesimo datore di lavoro, rispondono alle condizioni di sussidiarietà o di complementarietà e seguono, quindi, il riferimento classificativo della lavorazione principale, in questo caso la voce 0541. Non è, quindi, applicabile la voce 0721;
 - dal personale impegnato in corsi di istruzione e di formazione professionale e in tirocini formativi, *stage* e simili, ove tale attività sia esercitata, classificato insieme ai tirocinanti alla voce 0610 della vigente tariffa Industria, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, nel qual caso si applica la voce 0640.
-

Il personale orchestrale deve, quindi, essere assicurato alla voce 0541 della gestione Industria. Eventuali classificazioni difformi devono essere immediatamente sanate applicando, con decorrenza non retroattiva, i corretti riferimenti tariffari indicati.

Con riguardo alla voce 0541 delle tariffe 2019, si sottolinea, inoltre, che per le sale cinematografiche, teatrali, da concerto e da orchestra sono da considerarsi attività connesse, e quindi riferibili a questa voce, i servizi di guardaroba, di vendita di generi alimentari vari (quali popcorn, zucchero filato, caramelle, cioccolate, gelati, bibite in lattina, etc.) e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tutte le attività di cui alla voce 0541, qualora l'attività di vendita e somministrazione di generi alimentari sia gestita attraverso un'organizzazione del lavoro tale da configurare un vero e proprio servizio di bar o di ristorazione, questo va classificato al gruppo 0200.

Indicazioni operative

Per regolarizzare la situazione del personale orchestrale ove non già assicurato, le fondazioni lirico-sinfoniche interessate devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2022 per l'autoliquidazione 2021/2022, le relative retribuzioni afferenti il periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, sommandole a quelle del restante personale artistico già assicurato alla voce 0541 della tariffa premi Industria e provvedere al versamento dei premi di autoliquidazione complessivamente dovuti per tutte le PAT indicate nelle basi di calcolo entro le scadenze di legge.

Nulla varia per le Fondazioni lirico-sinfoniche che hanno già provveduto negli anni scorsi ad assicurare all'Inail il personale orchestrale, nel senso che le retribuzioni del personale in questione dovranno essere denunciate, come di consueto, unitamente a quelle del restante personale classificato alla medesima voce di tariffa, in occasione della prossima autoliquidazione, con il relativo versamento dei premi.

Poiché per i periodi antecedenti il 27 luglio 2021, se risultano infortuni sul lavoro e malattie professionali accaduti al personale orchestrale delle fondazioni suddette che comportano un indennizzo da parte dell'Inail, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, le Sedi competenti devono provvedere alla quantificazione degli stessi. Le somme dovute, consistenti nei soli premi, devono essere versate dagli interessati con F24.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO PER DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedessero i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge, subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea giunta l'8 dicembre 2021 e che considera escluse dal beneficio le imprese operanti nel settore finanziario, cioè quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K", che corrisponde a tutti i codici Ateco 2007 (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66.

La circolare Inps n. 30/2021 ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi all'esonero, mentre con il messaggio n. 197/2022 l'Istituto di previdenza ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto all'ambito di applicazione della misura, nonché le indicazioni operative per la richiesta dell'esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

Rinuncia a una quota di esonero ex D.L. 137/2020 per accedere a quello in trattazione

Il beneficio contributivo della Legge di Bilancio 2021 può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a esclusione di quelli agricoli, che:

- non abbiano richiesto, nella medesima unità produttiva, i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge;
- rinuncino alla spendita del residuo di esonero di cui all'articolo 12, D.L. 137/2020, e non intendano avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale della medesima legge.

Dato che l'autorizzazione UE per l'esonero in oggetto è giunta solo a dicembre scorso, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell'esonero del D.L. 137/2020, precludendosi, in tal modo, l'accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla Legge di Bilancio 2021. L'Inps ora chiarisce che tali datori di lavoro possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, previa rinuncia a una quota di esonero ex D.L. 137/2020, con conseguente restituzione della medesima quota che:

- può essere relativa anche a un solo lavoratore (si veda il messaggio Inps n. 3475/2021);
- corrisponde all'importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

Istruzioni operative

Per fruire dell'esonero in argomento occorre inoltrare all'Inps, tramite la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale" alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020", un'istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", nella

quale dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale Covid-19, nonché indicare l'importo dell'esonero di cui si intenda avvalersi. Tali soggetti non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all'articolo 1, comma 300 ss., L. 178/2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "2Q" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero.

Flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso UniEmens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale "L906", mentre nell'elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Per la restituzione della quota di esonero ex D.L. 137/2020, chi non avesse già provveduto all'invio di flussi regolarizzativi, dovrà essere in possesso del codice di autorizzazione "2Q" e valorizzare, esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

- nell'elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale "M904";
- nell'elemento <ImportoADebito> il relativo importo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig), chiedendo l'attribuzione del codice "2Q" in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: LA NUOVA GESTIONE DEL CONTAGIO DA COVID TRA QUARANTENE E AUTOSORVEGLIANZA

Tramite il D.L. 229/2021 e la circolare n. 60136/2021 del Ministero della salute sono stati indicati i nuovi termini della durata della quarantena (contatti asintomatici e/o negativi) e dell'isolamento (positivi).

In particolare, alla luce delle predette disposizioni abbiamo il regime di seguito indicato.

Quarantena e autosorveglianza

▮ *Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni*

Per questi soggetti, la quarantena dura 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; al termine di tale periodo dovrà essere eseguito un *test* molecolare o antigenico con risultato negativo.

In questo periodo non è possibile lavorare in presenza.

▮ *Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass*

Per questi soggetti (se asintomatici) la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un *test* molecolare o antigenico con risultato negativo.

In questo periodo non è possibile lavorare in presenza.

▮ *Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti*

A questi soggetti non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5.

I lavoratori in questa condizione possono tranquillamente proseguire a svolgere la prestazione lavorativa anche in presenza.

▮ *Soggetti con sintomi che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti*

Per tali soggetti è prevista l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19. Questi

soggetti, data la presenza di sintomi, si ritiene non possano svolgere attività lavorativa in presenza, anche alla luce delle condizioni di accesso ai luoghi di lavoro previste dal Protocollo anti Covid del 6 aprile 2021, e dovranno necessariamente essere coperti da certificato di malattia relazionabile ai sintomi per giustificare l'assenza.

▮ *Soggetti appartenenti alla categoria degli operatori sanitari*

I predetti soggetti devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato, potendo, tuttavia, ove asintomatici, proseguire nella prestazione lavorativa.

Il nuovo isolamento

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose *booster*, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022

Con istruzione operativa n. 14185 del 29 dicembre 2021, l'Inail ha fornito indicazioni relative all'autoliquidazione 2021/2022, rimandando per maggiori approfondimenti alla Guida all'autoliquidazione pubblicata sul proprio sito. Con la nota Inail n. 198/2022 sono stati diffusi il tasso di interesse annuo e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in 4 rate

Per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata il termine è il 16 febbraio 2022, mentre per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni il termine è il 28 febbraio 2022. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022.

Le dichiarazioni delle retribuzioni si devono presentare esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. *on line* e Invio telematico Dichiarazione Salari, con numero di riferimento 902022, da indicare nel modello F24.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono utilizzare esclusivamente il servizio *on line* "Invio retribuzioni e calcolo del premio", che calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di 6 cifre) da riportare nel modello F24 e con il quale è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione la seguente documentazione:

- per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Se l'attività di navigazione è esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno tramite gli appositi servizi *on line* di Armo/Disarmo-Assicurazione le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di Cigs).

Il premio può essere pagato, anziché in unica soluzione, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso dello 0,10%, sulla base del quale sono calcolati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1^	16 febbraio 2022	16 febbraio 2022	0
2^	16 maggio 2022	16 maggio 2022	0,00024384
3^	16 agosto 2022	22 agosto 2022	0,00049589
4^	16 novembre 2022	16 novembre 2022	0,00074795

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2022 retribuzioni inferiori a quelle del 2021, devono inviare, entro il 16 febbraio 2022, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022. Gli armatori devono effettuare la comunicazione con l'analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.

Riduzioni del premio assicurativo

Le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2021/2022 sono le seguenti.

<p>Piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari</p>	<p>La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2021 e per la rata 2022.</p> <p>Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>												
<p>Gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera</p>	<p>Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE. Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE. Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 44,32% per la regolazione 2021 e per la rata 2022 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE.</p> <p>Le aliquote assicurative al netto degli sgravi da utilizzare sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="411 1348 1428 1489"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltre gli stretti</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Mediterranea</td> <td>2,19%</td> <td>2,19%</td> </tr> <tr> <td>Costiera</td> <td>2,82%</td> <td>2,82%</td> </tr> </tbody> </table>				Oltre gli stretti	0,00%	0,00%	Mediterranea	2,19%	2,19%	Costiera	2,82%	2,82%
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%											
Mediterranea	2,19%	2,19%											
Costiera	2,82%	2,82%											
<p>Sgravio Registro internazionale</p>	<p>Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119, Codice della navigazione, e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale italiano, sono esonerate dal versamento dei premi. Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle 100 miglia possono essere iscritte nel Registro internazionale e usufruiscono, pertanto, del beneficio. L'esonero è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. Lo sgravio è esteso, altresì, alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati, a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.</p>												
<p>Sostegno della</p>	<p>L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori</p>												

maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo	<p>con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.</p> <p>L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.</p> <p>La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>
Imprese artigiane	<p>La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2021 nella misura del 7,38%.</p> <p>Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019/2020 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il 1° marzo 2021.</p> <p>Nelle basi di calcolo la sussistenza dei requisiti è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2021 Agevolazioni" con il codice 127. L'applicazione della riduzione alla regolazione 2022 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2022.</p>
Datori di lavoro operanti a Campione d'Italia	<p>Ai premi dovuti, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022.</p> <p>La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.</p>
Cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate	<p>Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% e del 68%, sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.</p> <p>Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.</p>
Cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci	<p>Alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022. Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.</p>

	<p>Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.</p>
<p>Assunzioni ex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012</p>	<p>In relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al 18° mese. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dall'assunzione. Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.</p> <p>L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.</p> <p>I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione).</p>

Le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato, quindi requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
 Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESPOSIZIONE DEI CREDITI PATRIMONIALI OGGETTO DI DIFFIDA ACCERTATIVA

L'INL, con nota n. 2002/2021, ha fornito chiarimenti relativamente alla corretta modalità di esposizione dei crediti patrimoniali, oggetto di diffida accertativa ai sensi dell'articolo 12, D.Lgs. 124/2004, in favore del lavoratore, precisando, in particolare, se devono essere indicati al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali ovvero al netto.

L'INL preliminarmente ricorda i principi normativi in materia.

Ai sensi dell'articolo 51, Tuir, e dell'articolo 12, L. 153/1969, costituiscono redditi da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L'articolo 23, D.P.R. 600/1973, inoltre, stabilisce che il datore di lavoro, a eccezione di quello domestico, operi come sostituto d'imposta, ossia provveda, all'atto del pagamento della retribuzione, a operare una ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal lavoratore stesso, con obbligo di rivalsa.

Infine, ai sensi dell'articolo 19, L. 218/1952, il datore di lavoro è, altresì, responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

È, inoltre, necessario considerare gli orientamenti prevalenti della Corte di Cassazione in merito alle differenze retributive da corrispondere ai lavoratori, nei quali si afferma che l'accertamento e la liquidazione dei crediti del lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore.

Tanto premesso, nella nota n. 2002/2021 si prevede che il personale ispettivo indichi i crediti patrimoniali oggetto di diffida accertativa nel rispetto dei principi sopra richiamati, esponendo le somme in questione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, facendo riferimento agli importi retributivi indicati nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, eventualmente considerando le maggiorazioni previste per particolari prestazioni lavorative, quali, ad esempio, ore di straordinario, lavoro supplementare, domenicale o notturno.

Nell'ipotesi in cui la diffida accertativa venga adottata sulla base della busta paga nella quale siano indicati importi netti, si dovrà prendere in considerazione l'importo mensile lordo previdenziale ovvero quello fiscale per le casistiche di somme escluse dalla base imponibile previdenziale, ai sensi dell'articolo 12, L. 53/1969 (somme corrisposte a titolo di Tfr), inserendo separatamente le voci che sono esenti anche fiscalmente, come ad esempio le indennità di trasferta, fuori dal territorio comunale, nei limiti previsti dal Tuir.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già corrisposto al lavoratore una parte della retribuzione dovuta, la stessa andrà direttamente detratta dall'importo lordo totale previsto contrattualmente (senza, quindi, alcuna operazione di "lordizzazione", trattandosi di importo da considerare già al lordo), ottenendo così il credito lordo oggetto di diffida accertativa.

Si dovrà procedere allo stesso modo laddove siano stati corrisposti compensi in ragione di una differente qualificazione del rapporto, che, pertanto, risultano incapienti rispetto alla retribuzione prevista dal Ccnl: in diffida si dovrà dare conto di quanto corrisposto al lavoratore, al fine di individuare l'importo lordo complessivo (data dalla somma di quanto oggetto di diffida e quanto già corrisposto), sulla base del quale, solo all'atto della materiale corresponsione della retribuzione (per adempimento alla diffida o in fase esecutiva) saranno operate le trattenute fiscali e previdenziali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESONERO TURISMO - ULTERIORI CHIARIMENTI INPS

L'Inps, con messaggio n. 96/2022, ha reso note le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive di chi abbia ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero previsto dall'articolo 43, D.L. 73/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 106/2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail.

Per ulteriori chiarimenti, l'Istituto rinvia alle circolari n. 140/2021 e n. 169/2021.

Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame

Laddove l'importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l'ammontare dell'agevolazione calcolata dall'Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell'esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 (istanza "accolta").

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l'importo richiesto nell'istanza *on line* sia risultato superiore rispetto all'ammontare dell'esonero calcolato dai sistemi informatici dell'Inps, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall'Istituto (istanza "accolta parziale").

Al riguardo, si precisa che, laddove si dovesse ritenere che l'importo nella misura autorizzata dall'Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni a decorrere dal 10 gennaio 2022, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione - da parte della Struttura territoriale competente - dell'ammontare dell'esonero, accedendo direttamente al modulo di domanda "SOST.BIS_ES", presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni".

La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale Inps competente. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell'Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo, la Struttura territoriale competente provvederà a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante. L'esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda. L'importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come di seguito indicato.

Fruizione dell'esonero

L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non può superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti nel periodo

compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e, quindi, entro il mese di competenza novembre 2021).

Si evidenzia, inoltre, che l'esonero in oggetto è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 43, D.L. 73/2021, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell'elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione "L553" avente il significato di "Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73" e, nell'elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell'esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di riesame.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: **NUOVA STRUTTURA DELL'ELEMENTO "PREAVVISO" NEL FLUSSO UNIEMENS**

Col recente messaggio n. 4751/2021, l'Inps indica la rivisitazione, all'interno del flusso UniEmens, della struttura che compone l'elemento <Preavviso>. Tale modifica viene operata con l'istituzione di ulteriori sotto elementi, grazie ai quali sarà possibile una più agevole individuazione del valore assoggettato a contribuzione, assegnando correttamente i dati sulla posizione individuale del lavoratore. L'inizio della nuova modalità sarà col flusso relativo al mese di gennaio 2022.

Ciò avrà ancor più rilevanza nei casi in cui l'indennità sostitutiva del preavviso si collochi a cavallo tra 2 annualità e interessi i lavoratori soggetti all'applicazione del massimale contributivo (ex articolo 2, L. 335/1995).

Finora i valori esposti nell'elemento <Preavviso>, tra i <DatiParticolari> del flusso UniEmens, risultavano quale componente di quanto risultante nell'<Imponibile>, tra i <DatiRetributivi> mensili.

L'elemento <Preavviso> viene adesso scomposto, così da consentire, per il caso di periodo a cavallo tra 2 annualità, la differenziata acquisizione dei valori riferibili all'anno in corso da quelli che, invece, interessano l'anno successivo; ciò sia per quanto riguarda l'<Imponibile> sia per l'individuazione dell'<EccedenzaMassimale>, componenti il preavviso.

Sul tema l'Inps fa presente che, nel caso di indennità a cavallo tra 2 annualità, la quota di preavviso che ricade nell'anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale. Per i lavoratori sottoposti al già citato massimale annuo la quota di indennità sostitutiva del preavviso riguardante l'anno in corso sarà inglobata nel massimale dell'anno stesso (costituirà base imponibile a seconda del raggiungimento o meno del massimale), mentre la quota afferente all'anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione, ripartendo da zero il massimale del nuovo anno.

Per lo specifico caso in cui, nell'anno, il superamento del massimale si realizzi per il simultaneo concorso di retribuzione per lavoro svolto e per indennità di mancato preavviso, per stabilire l'esatta determinazione dei valori delle 2 quote di indennità da assumere come imponibili, per i distinti anni, dovranno preliminarmente essere valutati gli imponibili riferibili al tempo lavorato. Solo successivamente potrà essere stabilita la misura della capienza residua del massimale nell'anno, così da determinare il valore della quota dell'indennità sostitutiva del preavviso riferita all'anno in corso.

All'interno di ciascun elemento <Preavviso> dovranno essere esposti i seguenti dati:

- <Imponibile>, per la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell'anno e considerata imponibile;
 - <ImpPreaEccMass>, per la parte di retribuzione, riferita alla quota di preavviso, che ricade nell'anno e considerata eccedenza massimale;
 - <Dal> <Al>, per indicare il periodo riguardante l'anno definito per l'elemento <Preavviso> in "AnnoPrea";
 - <NumSettimane>, durata in settimane limitate all'"AnnoPrea".
-

Le medesime informazioni dovranno essere fornite relativamente alla quota di preavviso che ricade nell'anno successivo.

In caso di variazioni di denunce pregresse, che espongono dati sul <Preavviso>, i dati a esso relativi dovranno essere adeguati secondo il nuovo assetto dell'elemento.

Vengono, infine, offerti alcuni esempi operativi, di seguito sintetizzati, per i quali il messaggio offre specifiche indicazioni di esposizione dei dati:

- lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale già raggiunto nei mesi precedenti la cessazione;
- lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale non raggiunto;
- lavoratore soggetto a massimale contributivo, massimale raggiunto con la retribuzione del mese in cui è erogata l'indennità sostitutiva del preavviso;
- lavoratore non soggetto a massimale contributivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AGEVOLAZIONE FISCALE RIMPATRIATI E TELELAVORO

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 3/E/2022, ha precisato che se il lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero con attività parzialmente svolta in Italia in telelavoro dimostra di avere avuto la residenza effettiva in Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in Italia, potrà beneficiare dell'agevolazione fiscale relativa al regime dei rimpatriati a decorrere dal periodo nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi 4 periodi di imposta.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: TABELLE ACI PER IL 2022

Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2022, sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall'Acì, e da utilizzare per il calcolo dei *fringe benefit* applicati in azienda.

Il comunicato dell'Agenzia delle entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì e valide per il 2022 è stato pubblicato nella G.U. n. 307 del 28 dicembre 2021.

Le tabelle vengono utilizzate:

- per individuare il *fringe benefit* al lavoratore nell'ipotesi di uso promiscuo dell'auto aziendale;
- per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Ricordiamo che per le concessioni in uso effettuate a partire dal 1° luglio 2020 il calcolo del *benefit* ha subito una radicale modifica, andando a graduare detta valorizzazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO₂).

Le tabelle sono scaricabili dai seguenti *link*:

- [fringe benefit anno 2022 – autoveicoli a benzina in produzione](#)
- [fringe benefit anno 2022 – autoveicoli a gasolio in produzione](#)
- [fringe benefit anno 2022 – autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione](#)
- [fringe benefit 2022 – autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio in produzione](#)
- [fringe benefit 2022 – autoveicoli elettrici ed ibridi *plug-in* in produzione](#)
- [fringe benefit 2022 – autoveicoli a benzina fuori produzione](#)
- [fringe benefit 2022 – autoveicoli a gasolio fuori produzione](#)
- [fringe benefit 2022 – autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione](#)
- [fringe benefit 2022 – autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione](#)
- [fringe benefit 2022 – autoveicoli elettrici e ibridi *plug-in* fuori produzione](#)
- [fringe benefit 2022 – motoveicoli](#)
- [fringe benefit 2022 – autocaravan](#)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Oggetto: SCADENZA AL 31 GENNAIO 2022 DEL PAGAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici, affidata all'Inail, riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

- ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti;
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
- non è legato da vincoli di subordinazione;
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, etc.).

Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. È, invece, escluso l'infortunio *in itinere*.

Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

In base ai requisiti assicurativi indicati si devono assicurare, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:

- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio, ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- i lavoratori in Cig o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione;
- i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa.

Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

È escluso dall'obbligo assicurativo:

- colui che ha meno di 18 anni o più di 67 anni;
- il lavoratore socialmente utile (Lsu);
- il titolare di una borsa lavoro;
- l'iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio;
- il lavoratore *part-time*;
- il religioso.

Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l'anno precedente.

Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio, l'assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

L'importo del premio annuale è fissato in 24 euro annui.

Per il pagamento del premio assicurativo deve essere utilizzato unicamente l'Avviso di pagamento PagoPA, che viene elaborato dai sistemi dell'Inail e viene reso disponibile nei servizi *on line* che l'Istituto ha riservato all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo chi, contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione è soggetto a una sanzione da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24 euro).

Gli assicurati già iscritti, entro la fine dell'anno, ricevono una lettera dall'Inail con l'avviso di pagamento pagoPA prestampato, contenente i dati personali e l'indicazione dell'importo da versare.

L'interessato può effettuare il pagamento tramite pagoPA sul sito dell'Inail, di Poste Italiane Spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al *bancomat*, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.

Qualora si dovesse attivare l'assicurazione è a disposizione il servizio telematico sul sito www.inail.it.

Il servizio consente di inviare la domanda di iscrizione, la richiesta di cancellazione e/o dell'avviso di pagamento, l'iscrizione o il rinnovo dei soggetti esonerati, la visualizzazione e stampa della situazione assicurativa e dei pagamenti, l'invio di segnalazioni e richieste di informazioni (Inail risponde).

L'accesso ai servizi è consentito unicamente mediante credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns) e Carta di identità elettronica (Cie).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.
